



Comune di Novara

## IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

# TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2018

### GUIDA AL CONTRIBUENTE

---

#### La TASI è **DOVUTA** nelle seguenti fattispecie:

- ◆ **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8, art. 13, D.L. 201/2011;
- ◆ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (**beni merce**), fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ◆ unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **per la quota del 90%**;
- ◆ unità immobiliari di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**, **per la quota del 90%**.

#### La TASI **NON** è **DOVUTA** nelle seguenti fattispecie:

- ◆ **abitazione principale** (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1-A8-A9) e **pertinenze** della stessa: tale esclusione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015.  
L'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità** immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 (cantina, soffitta), C6 (autorimessa, posto auto) e C7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;
- ◆ unità immobiliare **assimilata all'abitazione principale** e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ◆ **inquilini** assegnatari di **alloggi sociali** per la quota del 10%;
- ◆ **soci assegnatari** e **studenti universitari** **soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa** per la quota del 10%;
- ◆ **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ◆ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze Armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare e civile**, nonché dal personale del Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco** e dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ◆ una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ◆ **fabbricati, aree fabbricabili e terreni assoggettati ad IMU**;
- ◆ unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 nonché le relative pertinenze, assoggettate ad IMU;
- ◆ unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a **canone concordato** ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 o di contratti tipo di **locazione a uso abitativo per studenti universitari** ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge 431/1998
- ◆ alloggi regolarmente **assegnati** dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

La TASI si paga in percentuale sul valore del fabbricato ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il **VALORE TASI per un FABBRICATO** è costituito, come per l'IMU, da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- ◆ **160** per fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (tranne A10) e nelle categorie catastali **C2, C6 e C7**;
- ◆ **140** per fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C3, C4 e C5**;
- ◆ **80** per fabbricati classificati nella categoria catastale **A10 e D5**;
- ◆ **65** per fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (tranne D5);
- ◆ **55** per fabbricati classificati nella categoria catastale **C1**.

## ALIQUOTE TASI 2018

<b>Aliquota 0,25 %</b>	Beni merce Cooperative edilizie a proprietà indivisa (quota 90%) Alloggi sociali (quota 90%)
<b>Aliquota 0,10 %</b>	Tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale
Detrazione	Nessuna detrazione

## SCADENZE DI VERSAMENTO

prima rata, pari al 50% del dovuto: **18 giugno 2018**;  
seconda rata, pari al saldo e conguaglio: **17 dicembre 2018**;  
unica soluzione: **18 giugno 2018**

**L'importo minimo annuo da versare deve essere superiore a Euro 12,00.**

Il versamento deve avvenire in **AUTOLIQUIDAZIONE** da parte del contribuente. Per agevolare i contribuenti, il Servizio Entrate fornisce i servizi di consulenza di sportello e telematici sulle modalità di calcolo e versamento dell'imposta, stampa dei relativi prospetti e modelli di pagamento F24.

L'imposta si versa con **modello F24** disponibile presso banche, Poste Italiane SpA e Agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Per il versamento deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali"; nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (Comune di Novara **F952**; altri codici comune sono reperibili nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)); nello spazio "codice Tributo" i codici di cui alla seguente tabella:

FATTISPECIE	CODICI TASI	CODICE COMUNE NOVARA
Abitazione principale e pertinenze	<b>3958</b>	<b>F952</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>3959</b>	
Aree fabbricabili	<b>3960</b>	
Altri fabbricati	<b>3961</b>	

## OMESSO, TARDIVO O PARZIALE VERSAMENTO

L'OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO della TASI dovuta alle scadenze previste comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del **RAVVEDIMENTO OPEROSO**, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue:

<b>SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO</b> Art. 13 comma 1 lett. a-a bis-b del D.Lgs. n. 472/1997 e sm.i. Art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e sm.i.			
<b>TIPO RAVVEDIMENTO</b>	<b>Regolarizzazione del versamento con contestuale versamento di sanzioni e interessi (moratori al tasso legale)</b>	<b>MISURA SANZIONE PECUNIARIA (Sanzione base 30%)</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA</b>
<b>SPRINT</b>	<b>ENTRO 14 GIORNI</b>	1/15 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a D.lgs. 471/97 e art. 13, comma 1 ultimo periodo D.Lgs. 472/97)	<b>0,1%</b> per ogni giorno
<b>BREVE</b>	<b>FINO A 30 GIORNI</b>	1/10 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a D.Lgs. 472/1997)	<b>1,5%</b> FISSO
<b>INTERMEDIO</b>	<b>FINO A 90 GIORNI</b>	1/9 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a bis D.Lgs. 472/1997)	<b>1,66%</b> FISSO
<b>LUNGO</b>	<b>OLTRE 90 GIORNI</b> dal 91° giorno sino al termine della presentazione della dichiarazione	1/8 della sanzione base (art. 13, comma 1 lett. b D.Lgs. 472/1997)	<b>3,75%</b> FISSO
<b>INTERESSE LEGALE</b> <b>0,1% annuo</b>	<b>0,001 % al giorno</b> calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso		

## PRECISAZIONI

### AIRE

A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini AIRE alle seguenti condizioni:

- ◆ l'agevolazione deve riguardare una sola unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato italiano a titolo di proprietà o di usufrutto e la stessa non deve essere locata o data in comodato;
- ◆ il contribuente deve essere iscritto AIRE e pensionato nel Paese di residenza;
- ◆ la titolarità della pensione estera rappresenta condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione, escludendo coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato Italiano;
- ◆ è necessario presentare dichiarazione nella quale allegare la documentazione comprovante la percezione della pensione estera.

### DICHIARAZIONE TASI

La dichiarazione per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2018 va presentata entro il 30 giugno 2019.

---

---

## SERVIZIO DI CONSULENZA GRATUITA PER IL CALCOLO E LA STAMPA DEI MODELLI F24

### SERVIZIO ENTRATE

Viale Manzoni n. 20

da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

numeri telefonici: 0321 3703696-84-33-92

e-mail: [tributi@comune.novara.it](mailto:tributi@comune.novara.it) - PEC: [tributi@cert.comune.novara.it](mailto:tributi@cert.comune.novara.it)

CALCOLO TASI <https://unica.comune.novara.it>

aprile 2018